



Polizia Municipale

Registro generale n. 84 del 18-02-13

Determina Dirigenziale N° 03/P. M. del 15/02/2013

Oggetto: Scritto difensivo in merito al verbale di violazione amministrativa elevato il 07/12/12 prot. n. 23 del 02/01/2013. Rigetto.

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L'anno 2013 il giorno 15 del mese di febbraio nel proprio Ufficio :

il Responsabile degli Atti di Gestione della Polizia Municipale giusto decreto sindacale n. 13/ 2012;

Premesso che con nota assunta il 01/02/13 al prot. 1271 (all. 1) il sig. Palazzolo Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della Ditta Palazzolo Srl con sede in C.da Rinaloro del Comune di sant'Angelo di Brolo, destinataria del verbale prot. 23/13 (all. 2) elevato dalla Polizia Municipale di Sant'Angelo di Brolo il 07/12/12 per violazione all'art. 258, commi 1 e 3, del D. Lgs n. 152/2006, ha richiesto l'annullamento, in autotutela, del verbale in atti ;

Dato atto che il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi nel Funzionigramma di cui all'Allegato 6 attribuisce al Servizio di Polizia Municipale la competenza in materia di sanzioni amministrative; Vista l'istanza prodotta e le motivazioni in essa contenute;

Considerato che:

tanto nella relazione di servizio di cui alla nota n. 14677/12, redatta dall'accertatore il 07/12/12, (all. 3) quanto nel verbale di contestazione, risultano riportati, oltre alla presenza del sig. Palazzolo Giuseppe, dati ed informazioni relative al processo lavorativo (comunicazione annuale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione; modalità di lavorazione dell'impianto " *frantoio a ciclo continuo*" con " *decanter ecologico*"; quantità di olive molite; quantità di acque di vegetazione prodotte; numero, tipologia e capacità dei contenitori di stoccaggio in dotazione all'impianto;

la " *omessa sottoscrizione del verbale priva di giustificazione*" non dimostra l'assenza sui luoghi di accertamento del sig. Palazzolo, ed è logicamente e palesemente motivata poiché il carattere a stampa del verbale - scaturente, nei contenuti, da accertamento sui luoghi - denota che lo stesso è stato redatto negli uffici di polizia municipale, sulla base degli elementi rilevati in sede di accertamento ove l'accertatore non aveva disponibilità di mezzi di stampa;

si appalesa incongruente ed illogica la pretesa " *assenza sui luoghi del presunto trasgressore*" poiché ove lo stesso non fosse stato presente sui luoghi l'accertatore avrebbe ragionevolmente indicato, in atti di accertamento e di verbale, un eventuale altro soggetto presente sui luoghi, senza che ciò arrecasse pregiudizio al verbale, stante che l'assenza del trasgressore, al momento dell'accertamento, non pregiudica né il procedimento sanzionatorio, che rimane legittimo, né l'azione difensiva del trasgressore, che rimane integralmente salva;

la mancata contestazione immediata è dettagliatamente motivata poiché nel corpo del verbale è puntualmente riportata la dicitura " *L'infrazione non è stata immediatamente contestata poiché occorreva acquisire il numero di conto corrente postale della Provincia Regionale destinataria del pagamento*" senza che ciò contrasti con l'indicazione nelle modalità di estinzione indicate nel verbale di contestazione notificato alla parte ricorrente e contenente l'indicazione del numero di conto corrente della Provincia Regionale di Messina, rimanendo evidente che trattasi di due momenti temporali diversi - il momento dell'accertamento, allorché il numero di conto corrente non era acquisito, ed il momento, successivo, della redazione dell'atto, nel quale il numero di conto corrente era stato acquisito;

Vista la legge 241/90 e s. m. i. recepita nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 37 della legge 10/91;

Considerato che :



Polizia Municipale

secondo l'articolo 21-quinquies, comma 1 è revocabile un atto amministrativo "Per sopravvenuta causa o per altro interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico sottostante, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo."

secondo l'articolo 21-septies. "È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, sia a causa del difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge."

secondo l'articolo 21-octies "1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o in caso di eccesso di potere o di incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'atto se, nel procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato."

Considerato che gli elementi essenziali di un verbale amministrativo – non definiti dalla legge – trovano definizione nel c. d. "diritto vivente" ove da ultimo la Cassazione civile sezione II con sentenza 21.12.2011 n. 28046 ha sancito che "il verbale di contestazione di un'infrazione amministrativa deve inderogabilmente contenere - oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di tempo dell'accertamento, nonché all'indicazione della norma che si ritiene violata - l'enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa con tutte le circostanze che valgono a delinearlo (anche in ordine alle dichiarazioni contestuali eventualmente rese dal preteso trasgressore) e siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento di carattere sanzionatorio";

Rilevato che quanto asserito da parte ricorrente non è suffragato da elementi di prova;

Considerato che:

il verbale contestato è un atto pubblico, rilevato e redatto da soggetto a ciò preposto che nell'esercizio delle proprie funzioni accerta una circostanza attraverso la percezione diretta e ne redige il correlato verbale, nel quale attesta quanto oggetto di constatazione e che pertanto un'eventuale revoca in ragione di autotutela non può certo assumersi sulla mera dichiarazione di controparte, ma necessita di elementi di prova;

il verbale contestato si ritiene contenere tutti gli elementi essenziali per la sua validità;

non sono stati richiamati e/o rappresentati e/o prodotti elementi atti ad indicare e/o documentare un mutato stato giuridico dei fatti costituenti la violazione accertata e contestata;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, la casistica in oggetto non ascrivibile all'istituto della revoca degli atti amministrativi;

DETERMINA

Di disporre, per quanto in premessa, il rigetto dell'istanza assunta alla nota n. 1271 del 01/02/2013.

Di comunicare le risultanze della presente determinazione alla ditta Palazzolo Srl legale rappresentante Palazzolo Giuseppe.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

Dr. Daniele Nastasi

II RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

dott.ssa Nina Spiccia